

Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2010, n. 1-157

**Disciplina transitoria dei percorsi formativi per la conduzione di impianti termici. Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Piemonte, Direzione regionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ARPA - Piemonte.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

- di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Direzione regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, diretto a disciplinare in via transitoria i corsi di formazione per il conseguimento della patente di mestiere di "Conduttore impianti termici", riportato in allegato 1) e corredato dei seguenti allegati:

- 1A) schema tipo di patentino di conduttore impianti termici;
- 1B) profilo Professionale standard descritto per le competenze del "Conduttore impianti termici";
- 1C) prova complessiva di valutazione standard;
- e il relativo attestato d'idoneità professionale, allegato 1 D);

- di dare mandato ai responsabili delle Direzioni regionali "Ambiente" e "Istruzione, Formazione professionale e Lavoro", alla stipula del suddetto Protocollo d'intesa;

- di dare mandato al responsabile della Direzione regionale "Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro" di autorizzare con propri atti, sentite le Province, eventuali modifiche che si rendessero necessarie in ordine allo standard formativo del Conduttore impianti termici.

L'allegato 1), completo dei relativi allegati 1A), 1B), 1C) e 1D), è da considerarsi parte integrante della presente deliberazione.

Il suddetto protocollo non comporta oneri di spesa a carico del bilancio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/R del

(omissis)

Allegato 1A

Allegato 1B (omissis)

Allegato 1C (omissis)

Allegato 1D (omissis)